

N. 159/15 SENT.
 N. 135/14 R.G.
 N. 1085/15 CRON.



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

- Collegio di Lavoro -

composta dai Signori Magistrati

Dott. Mario Pellegrini

- Presidente -

Dott. Lucio Benvegnù

- Consigliere relatore -

Dott. Marina Caparelli

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 135 del Ruolo 2014, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 3/6/2014

da

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste

- appellante -

contro

rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Della Dora Gullion ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria di questa Corte d'Appello per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale

- appellata -

Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.159/2014 del Tribunale di Udine - impugnazione licenziamento.

Causa chiamata all'udienza di discussione del 23/4/2015.

Conclusioni

Per l'appellante: in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Udine, voglia la Corte rigettare, siccome infondate in fatto e in diritto, tutte le domande proposte

ESENTE

OGGETTO :
 ALTRE IPOTE-
 SI

da [redacted] con il ricorso introduttivo di primo grado. Spese del doppio grado rifuse. Spese del doppio grado rifuse.

Per l'appellato: voglia l'On. Tribunale, "contrariis reiectis", previe le declaratorie tutte del caso, in via preliminare: dichiararsi improcedibile l'appello ex adverso formulato per le ragioni di cui in narrativa; in via principale respingersi l'impugnazione "ex adverso" promossa in quanto infondata in fatto e in diritto, e conseguentemente confermarsi integralmente la sentenza di primo grado; in via incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiararsi la nullità del decreto di decadenza dal servizio impugnato e per l'effetto dichiararsi l'illegittimità del licenziamento/decadenza dal servizio intimato/a con conseguente riammissione in servizio della signora [redacted] e il suo successivo collocamento in dispensa per motivi di salute e condanna dell'Amministrazione al versamento delle retribuzioni intermedie maggiorate dagli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché dei relativi contributi previdenziali e assistenziali; in via subordinata incidentale, nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo d'appello, dichiararsi l'illegittimità del decreto di decadenza per le ragioni di cui in narrativa, con conseguente riammissione in servizio della signora [redacted] e il suo successivo collocamento in dispensa per motivi di salute e condanna dell'Amministrazione al versamento delle retribuzioni intermedie maggiorate dagli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché delle relativi contributi previdenziali e assistenziali. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

(art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 c.17 della legge 69/09)

Con ricorso depositato il 13/11/2012 la sig.ra [redacted] promesso di essere stata dichiarata permanentemente inidonea all'insegnamento ma idonea a compiti paradidattici o amministrativi, esponeva che il 3/5/2012 ella aveva presentato all'Istituto [redacted] domanda di dispensa dal servizio ai sensi dell'art.4 del d.m. 79 del 12/9/2011; che l'Ufficio Scolastico Regionale non aveva accolto la sua richiesta, intimandole invece di accettare di essere utilizzata in mansioni



ATA e di sottoscrivere il relativo contratto di lavoro, pena la risoluzione del rapporto; che solo il 18/9/2012 ella aveva presso essere in corso a suo carico un procedimento disciplinare avviato il 25/7/2012; che il 4/10/2012 le era stato notificato un provvedimento di decadenza dall'impiego a partire dal 21/9/2012 per non aver firmato il contratto di collocamento fuori ruolo e utilizzazione in altri compiti e non aver ripreso servizio; che tale provvedimento doveva ritenersi illegittimo sia perché emanato senza il rispetto delle norme contrattuali in materia disciplinare, sia perché il Ministero avrebbe dovuto invece accogliere la sua domanda di dispensa in quanto fondata in base alla normativa vigente.

Costituendosi in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e *.....* eccepivano in via preliminare il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto scolastico e, nel merito, deducevano che la *.....* non aveva affatto diritto ad essere dispensata dal servizio; e che il licenziamento della lavoratrice era stato disposto per giustificato motivo oggettivo, attesa l'impossibilità, non dipendente da volontà dell'Amministrazione, di adibirla a mansioni diverse da quelle per cui era stata dichiarata inidonea.

Con sentenza pronunciata il 24/4/2014 il Tribunale di Udine accoglieva le domande proposte dalla *.....* osservando che il licenziamento oggetto di causa aveva natura ontologicamente disciplinare; che di conseguenza il mancato rispetto delle garanzie procedimentali lo rendeva illegittimo; che perciò la lavoratrice aveva diritto alla immediata riammissione in servizio, salva la dispensa per inidoneità.

Contro questa decisione hanno proposto appello il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'*.....* per i motivi che verranno qui di seguito esaminati.

Si è costituita in giudizio l'appellata insistendo per la conferma della sentenza di primo grado nella parte a sè favorevole e chiedendone la riforma, in via di impugnazione incidentale, nella parte in cui ha omissis di pronunciarsi sulla eccepita nullità del decreto di decadenza.



* * *

- I. Con il primo motivo di appello il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in sigla M.I.U.R.) e l'Amministrazione Provinciale di Udine censurano la sentenza del Tribunale di Udine nella parte in cui ha qualificato come licenziamento disciplinare l'atto di risoluzione del rapporto con la lavoratrice e affermano che si è trattato piuttosto - al di là del *nomen juris* - di un recesso per giustificato motivo oggettivo, consistente nella impossibilità sia di adibire la lavoratrice alle mansioni sue proprie, alle quali era stata dichiarata inidonea, sia di utilizzarla in nuovi e diversi compiti.
- I.1. Al fine di risolvere correttamente la questione è necessario innanzitutto accertare il fatto, o il motivo, per cui la lavoratrice è stata dichiarata decaduta, tenendo presente che la scelta del tipo (o meglio della causa) e del contenuto del negozio giuridico rientra nella discrezionalità di chi pone in essere l'atto, mentre al Giudice spetta il compito di individuare, in via interpretativa, la volontà della parte, secondo le regole dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c.
- I.1.1. Nel caso in esame non sembra possibile dubitare che la scelta del M.I.U.R. di interrompere il rapporto di lavoro sia derivata dal fatto che la lavoratrice non aveva accettato di essere collocata fuori ruolo e di riprendere servizio, con mansioni diverse dall'insegnamento, nella sede individuata dall'Amministrazione (in difetto di indicazione da parte della lavoratrice di una sede alternativa).
- I.1.2. Ciò risulta con assoluta chiarezza dal decreto n.173 prot.n. 0005109/1 di data 20/9/2012 a firma del Dirigente dell'Amministrazione Provinciale di Udine (doc.21 del fascicolo di parte attrice in primo grado), che espressamente richiama, nella parte motiva, tutti gli inviti rivolti alla lavoratrice a chiedere (indicando un elenco di possibili sedi) o comunque accettare (sottoscrivendo l'apposito contratto) di essere utilizzata in altri compiti, nonché tutti i rifiuti opposti dalla lavoratrice a questi inviti; e, nel dispositivo, l'art.127 lett.c) del D.P.R., il quale commina appunto la decadenza a quel dipendente pubblico



che "senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine più breve".

- 1.2. Ciò premesso, occorre individuare la natura giuridica dell'istituto regolato dall'art.127 lett.e) del D.P.R. 3/1957.
- 1.2.1. Sul punto va chiarito che la norma in esame è tuttora in vigore per effetto dell'art.511 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (ove è previsto che "al personale di cui al presente titolo si applicano, in materia di decadenza dall'impiego, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni"): disposizione questa che non è stata disapplicata dalla contrattazione collettiva e in particolare né dalla sequenza contrattuale del 2/2/2005 relativa all'art.142 comma 4 del C.C.N.L. del 24/7/2003 per il personale del Comparto Scuola, né dall'art. 146 comma 1 del CCNI, del 29/11/2007 (che si riferiscono alle norme in vigore alla data del 13/1/1994, mentre il d.lgs. 297/94 è successivo: conferma di ciò si ricava dal fatto che l'art.142 comma 3 e l'art.146 comma 2 hanno espressamente dichiarato inapplicabili alcune specifiche norme del d.lgs. 297/94, dimostrando così, a contrario, che il testo normativo nel suo complesso non è stato disapplicato).
- 1.2.2. L'istituto della decadenza per assenza dal servizio - risalente, in origine, al 1957 - va però inserito nell'ambito del nuovo ordinamento del pubblico impiego contrattualizzato, introdotto a partire dal d.lgs. 29/93, e quindi coordinato con le regole privatistiche del rapporto di lavoro, ora applicabili anche ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ex art.2 comma 2 del d.lgs. 165/2001.
- 1.2.3. In quest'ottica si deve ricordare il principio, ormai da tempo consolidato, secondo cui «il licenziamento intimato a motivo di una colpevole condotta del prestatore di lavoro» - categoria nella quale certamente rientra l'assenza



ingiustificata dal servizio - «sia pur essa idonea a configurare la giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., ha natura "ontologicamente" disciplinare ed implica, per tale ragione, la previa osservanza delle garanzie procedurali di irrogazione stabilite dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la cui violazione, tuttavia, non comporta nullità dell'atto di recesso, ma lo rende ingiustificato, nel senso che il comportamento addebitato al dipendente, ma non fatto valere attraverso quel procedimento, non può, quand'anche effettivamente sussistente e rispondente alla nozione di giusta causa o giustificato motivo, essere addotto dal datore di lavoro per sottrarsi all'operatività della tutela apprestata dall'ordinamento nelle diverse situazioni e cioè a quella massima, così detta reale, ex art. 18 della citata legge n. 300 del 1970, ovvero all'alternativa fra riassunzione e risarcimento del danno, secondo il sistema della legge n. 604 del 1966, o, infine, all'onere del preavviso ex art. 2118 cod. civ.» (così, in massima, Cassazione Sez. U, sentenza n. 3965 del 26/04/1994; conformi Cassazione Sez. L, sentenza n. 4598 del 17/05/1996; Sez. L, sentenza n. 6135 del 19/06/1998; Sez. L, sentenza n. 5855 del 12/04/2003; Sez. L, sentenza n. 17652 del 13/08/2007; lo stesso principio è stato recentemente affermato anche nel capo del Pubblico Impiego: «in materia di pubblico impiego contrattualizzato, la contestazione di fatti che comportino asseritamente la decadenza dall'impiego, o comunque una giusta causa o giustificato motivo di recesso, ha natura ontologicamente disciplinare, e deve essere effettuata nel rispetto delle garanzie dettate in favore del lavoratore dall'art. 7, secondo e terzo comma, della legge n. 300 del 1970, applicabile alle Pubbliche Amministrazioni, a prescindere dal numero dei dipendenti, in virtù del disposto dell'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. Pertanto, per procedere al licenziamento del lavoratore l'ente datore di lavoro deve basarsi sulle condotte regolarmente contestate al lavoratore nel rispetto della normativa in materia di procedimento disciplinare, non potendo addurre in corso di causa nuovi addebiti



non preceduti da adeguate contestazioni: Cassazione Sez. I, sentenza n. 8642 del 12/04/2010).

1.2.4. Ed ancora si deve tenere presente che l'assenza ingiustificata dal servizio costituisce un'infrazione disciplinare espressamente prevista dall'art.60 commi 6 e 7 del C.C.N.L. del 4/8/1995 (punita, a secondo della gravità, con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni o con il licenziamento con preavviso).

1.2.5. Si deve pertanto concludere che la fattispecie prevista dall'art.127 lettera c) del D.P.R. 3/1957 (e cioè non assumere o non riprendere servizio nel termine fissato dall'Amministrazione) non è altro che un'ipotesi tipica di illecito disciplinare sanzionato con il licenziamento e quindi è soggetta, sul piano formale, alle comuni regole vigenti in materia; la tesi contraria porterebbe, del resto, ad un'evidente e ingiustificata disparità di trattamento: i lavoratori della Scuola, a fronte della stessa mancanza, sarebbero infatti meno tutelati degli altri dipendenti pubblici perchè - a differenza di questi ultimi, per i quali l'art.127 del D.P.R. 3/1957 è stato disapplicato dalla contrattazione collettiva - potrebbero essere licenziati, nel caso di assenza ingiustificata dal servizio, senza un preventivo procedimento disciplinare in cui esercitare il loro diritto di difesa.

1.3. E' quindi pienamente condivisibile la decisione del Tribunale di Udine, che, ritenuta appunto la natura disciplinare del provvedimento di decadenza emesso dal Dirigente dell'..... a carico della ne ha dichiarato l'illegittimità in quanto (pacificamente) emesso senza il rispetto delle garanzie formali e procedurali previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva per le sanzioni disciplinari.

★ ★ ★

2. La seconda questione sollevata dall'appellante M.I.U.R. è quella relativa all'esistenza o meno del preteso diritto della ad essere dispensata dal servizio.



2.1. La disciplina della materia ha subito, soprattutto negli ultimi tempi, varie evoluzioni, non sempre chiaramente conciliabili fra di loro, e quindi è opportuno un breve riepilogo della vicenda normativa in esame:

- la disciplina originaria, contenuta negli artt. 71 e 129 del D.P.R. 3/1957¹, prevedeva, per il dipendente pubblico non idoneo o inabile al servizio per motivi di salute, due alternative: l'utilizzo (a domanda) in altri compiti inerenti alla sua qualifica o la dispensa;
- la stessa alternativa (collocamento fuori ruolo e utilizzo in altri compiti, a domanda, o dispensa) è stata poi ribadita per il personale docente, educativo, direttivo e ispettivo della scuola dagli artt. 512 e 514 del d.lgs. 297/94²;
- il C.C.N.L. del 4/8/1995 per il Comparto Scuola³ ha previsto espressa-

¹ D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art.71 - Dispensa dal servizio per infermità.

Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall'art. 68 o dall'art. 70, l'impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica.

CAPO III - DISPENSA DAL SERVIZIO

Art.129 - Dispensa.

Può essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi dell'art. 71, nonché quello che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento.

² D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Art.512 - Dispensa dal servizio.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 514 per l'utilizzazione in altri compiti, il personale di cui al presente titolo, è dispensato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento.

Sezione II - Utilizzazioni in altri compiti, restituzioni e riammissioni

Art.514 - Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute.

1. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale.

2. L'utilizzazione di cui al comma 1 è disposta dal Ministero per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

3. Dal 1° gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi del comma 1, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unità sanitaria locale e sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.

³ CCNL normativo 1994 - 1997 economico 1994 - 1995.

Art. 23 - Assenze per malattia

1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.



mente il solo collocamento fuori ruolo e/o l'utilizzo in altri compiti, sempre a domanda, ma, non essendo stato disapplicato l'intero d.lgs.297/94, è rimasta ferma l'alternativa della dispensa ex art.512;

- il C.C.N.L. del 29/11/2007⁴ ha ribadito la disciplina appena ricordata.

3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione procede su richiesta del dipendente all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.

5. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Ministero della pubblica istruzione sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale. Il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza o in altro profilo, comunque coerenti.

⁴ CCNL normativo 2006 - 2009 economico 2006 - 2007

Art.4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale è disciplinato:

A) MOBILITÀ:

con cadenza, di norma biennale, collegata alla durata di definizione dell'organico, la mobilità compartimentale, a domanda e d'ufficio. In tale ambito si dovrà garantire la stabilità pluriennale dell'organico al fine di assicurare la continuità didattica del personale docente con particolare riferimento ai docenti di sostegno e a quelli impegnati nelle aree a rischio, nelle scuole di montagna e nelle classi funzionanti negli ospedali. Inoltre, sempre in sede di contrattazione, verranno ricercate le forme appropriate per favorire l'incontro tra competenze ed aspirazioni dei singoli insegnanti e le esigenze formative che processi innovativi e diagnosi valutative fanno maturare nelle singole scuole;

utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento;

utilizzazione del personale soprannumerario e inidoneo, nonché di quello collocato fuori ruolo;

procedure e criteri di utilizzazione del personale, tenuto altresì conto di quanto previsto dalla legge n. 268/2002 e dalla legge n. 289/2002;

mobilità intercompartimentale.

[...]

Art. 17 - ASSENZE PER MALATTIA

1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.

3. Prima di concedere su richiesta del dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.



salvo rinviare alla contrattazione integrativa il compito di regolare la *«utilizzazione del personale soprannumerario e inidoneo, nonché di quello collocato fuori ruolo»;*

- il 24 dicembre 2007, e quindi poco dopo la stipula del C.C.N.L. appena citato, è stata emanata la legge 244, che ha aggiunto, alle altre opzioni previste dal contratto collettivo di Comparto e dal d.lgs. 297/94, quella della mobilità, anche intercompartimentale⁵;
- la situazione risultante dall'intervento della legge 244/2007 è stata confermata, nella sostanza, dal C.C.N.I. del 25 giugno 2008⁶, che ha previsto

5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.

⁵ Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (FINANZIARIA 2008).

Art.3 COMMA 124 - Stipulazione di accordi di mobilità, volti alla ricollocazione del personale presso uffici con vacanze di organico.

Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione o nuove assunzioni presentate dalle amministrazioni, corredate dai documenti di programmazione dei fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico.

COMMA 127 - Ricollocazione del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti dell'insegnamento.

Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini dell'inquadramento in profili professionali amministrativi, nonché, con le modalità di cui al comma 125, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma 124 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

⁶ Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute- artt. 4 comma 2 e 17 comma 5 del Contratto Collettivo Nazionale, del personale della Scuola 29 novembre 2007.

Art. 2 - (Personale docente ed educativo)

1. Il personale docente ed educativo a tempo indeterminato, riconosciuto permanentemente inidoneo allo svolgimento delle proprie funzioni, è iscritto nello speciale ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 3, comma 127, della legge 244/2007, ai fini dell'eventuale, successiva mobilità, anche intercompartimentale, da disporre con gli strumenti e le modalità definiti dai commi 124 e 125 del citato articolo 3 della legge 244/2007.



per il personale docente inidoneo all'insegnamento l'istituzione di un apposito ruolo ad esaurimento, con facoltà per i lavoratori di chiedere, nelle more della procedura di mobilità, di essere utilizzati in altri compiti o dispensati dal servizio per motivi di salute;

- il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 non si è occupato specificamente della materia: l'art. 55 octies⁷, da esso aggiunto nel d.lgs. 165/2001, riguarda infatti il pubblico impiego in generale (e quindi non sembra che abbia modificato la disciplina speciale valida per il personale docente della scuola, riconducibile al d.lgs. 297/94) e comunque regola solo il caso della inidoneità permanente assoluta (che è una fattispecie diversa da quella del docente inidoneo ai compiti di insegnamento, ma idoneo ad altre funzioni); la norma appena citata rinviava però ad un apposito regolamento per la disciplina degli effetti degli atti che l'Amministrazione può adottare all'esito della visita di idoneità;
- prima dell'intervento del decreto di attuazione dell'art. 55 octies del d.lgs. 165/2001 la materia è stata nuovamente regolata, per il personale docen-

2. Il personale che viene riconosciuto permanentemente inidoneo, per motivi di salute, allo svolgimento della funzione di docente o di educatore, nelle more dell'espletamento delle procedure di mobilità, può, a domanda: a) essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell'ambito del comparto scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell'esperienza professionale maturata. A tal fine sottoscrive un nuovo contratto individuale di lavoro; b) essere dispensato dal servizio per motivi di salute.

D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 - Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

ARTICOLO N. 55 octies - Permanente inidoneità psicofisica

1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:

- a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;*
- b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;*
- c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;*
- d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.*



te del Comparto Scuola, dal d.l. 6 luglio 2011, n.98, che apparentemente lasciava a questi lavoratori - in caso di loro inidoneità alle mansioni di insegnamento - due sole alternative: o chiedere (e ottenere) l'utilizzo in altri compiti o (in difetto di ciò) subire la mobilità intercompartimentale⁸;

• a questa disposizione ha fatto seguito, a brevissima distanza di tempo, il D.P.R. 27 luglio 2011, n.171⁹, che, dando attuazione all'art.55 octies del

⁸ D.l. 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Art. 19 - Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica

[...]

12. Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte, da presentarsi all'Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità, assieme, con determina del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, lo qualifica di assistente amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su posto vacante e disponibile, con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico sono comunque effettuate nell'ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.

13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istanza ivi previsto o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti disponibili, è soggetta a mobilità intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università con il mantenimento dell'anzianità maturata, nonché dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

14. La mobilità di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con le fasce assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli enti destinatari del personale interessato ed avviene all'interno della regione della scuola in cui attualmente il personale è assegnato, ovvero in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili.

[...]

D.P.R. 27 luglio 2011 n. 171 - Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 7 - Trattamento giuridico ed economico

1. Nel caso di inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza del dipendente, l'amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando l'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.

2. Nel caso di inidoneità a svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento o mansioni equivalenti, l'amministrazione può adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l'esito dell'accertamento medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento nell'area contrattuale di riferimento ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.

3. Se non sono disponibili nella dotazione organica posti corrispondenti ad un profilo di professionalità adeguata in base alle risultanze dell'accertamento medico, l'amministrazione colloca il di-



d.lgs. 165/2001, ha fatto espressamente salva, per il personale docente, la disciplina dell'art.3 comma 127 della legge 244/2007: è quindi inevitabile concludere che per questi lavoratori è rimasta ferma la possibilità di optare per la dispensa, trattandosi dell'unica soluzione percorribile in difetto di utilizzo in altri compiti (subordinato alla domanda dell'interessato), di mobilità (rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione) e di risoluzione del rapporto (possibile solo in caso di inidoneità assoluta al servizio).

- la conclusione cui si è appena giunti è confermata dal d.m. 79/2011¹⁰,

pendente in soprannumero, rendendo indisponibili, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario

[...]

9. Resta salva per il personale docente del comparto scuola e delle Istituzioni di alta cultura la normativa di cui all'articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. Per la determinazione dei criteri di ricollocazione del dipendente ai sensi dei commi 2 e 5 l'amministrazione segue la procedura di informazione sindacale.

10 Decreto del Ministero dell'Istruzione 12 settembre 2011 - Immissione in ruolo nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, all'espletamento della funzione docente, ma idoneo ad altri compiti.

Art. 1 - Destinatari e criteri generali

1.1. In applicazione di quanto specificatamente prescritto dall'art. 19, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111, richiamata in preambolo, il personale docente, dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, può chiedere di essere inquadrato nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico dell'area contrattuale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) di cui al vigente contratto collettivo nazionale di comparto, sottoscritto il 29 novembre 2007.

[...]

Art.4 - Stato giuridico ed economico

4.1. Con contratto di lavoro a tempo indeterminato il personale viene inquadrato nei ruoli dei professionali indicati all'art. 1.1.

Al sensi dell'art. 19, comma 12, della legge n. 111/2011, il personale inquadrato mantiene il maggior trattamento stipendiale per effetto di assegnazione personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

4.2. Ad invarianza della normativa e' garantita la faculta' di opzione tra le modalita' di riconoscimento dei servizi utili per la ricostruzione di carriera, al fine dell'inquadramento ritenuto piu' favorevole.

4.3. Il personale di cui al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti al momento della domanda per il diritto a trattamento di pensione, può presentare istanza di cessazione dal servizio anche al di fuori dei termini annualmente definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Conseguenzialmente, la cessazione dal servizio avviene, anche in corso d'anno scolastico, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di accoglimento della richiesta di pensionamento.

4.4. Considerato che il passaggio in altro ruolo comporta il cambiamento di stato giuridico, il personale interessato può chiedere, in alternativa ai passaggi di ruolo di cui ai commi 12 e 15 della richiamata legge n. 111/2011, di essere dispensato dal servizio per motivi di salute, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente al momento della domanda.

4.5. Il personale di cui al presente decreto non e' tenuto a prestare il periodo di prova di cui all'art. 45 del CCNL 29 novembre 2007.

Art. 5 - Mobilita' intercompartimentale

5.1. Il personale che non presenti l'istanza di cui agli articoli 1 e 2 ovvero che pur avendola presentata non abbia ottenuto l'inquadramento nei ruoli del personale ATA, deve presentare l'istanza



che, regolando i criteri di utilizzo del personale inidoneo ai sensi dell'art.19 del d.l. 98/2011, ha confermato la persistenza della facoltà di chiedere la dispensa;

- ulteriore conferma di ciò si ricava, a contrario, dal d.l. 95/2012¹¹, con cui il legislatore è nuovamente intervenuto per stabilire che il personale docente permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, non può che essere riutilizzato (transitando "nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico" oppure "presso amministrazioni pubbliche in cui possono essere proficuamente utilizzate le professionalità possedute...", a valere sulle facoltà assunzionali e nel rispetto delle procedure

per partecipare alla mobilità intercompartimentale, secondo le prescrizioni di cui ai commi 13, 14 e 15 dell'art. 19 legge n. 111/2011, alle amministrazioni individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione nonché il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 111/2011.

[...]
 D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (SPENDING REVIEW)

Art. 14 - Riduzione delle spese di personale

[...]
 13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Successivamente all'immissione nei ruoli di cui al primo e al secondo periodo il personale ivi contemplato può altresì transitare presso amministrazioni pubbliche in cui possono essere proficuamente utilizzate le professionalità possedute dal predetto personale, a valere sulle facoltà assunzionali e nel rispetto delle procedure previste per le amministrazioni di destinazione. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro venti giorni dalla data di notifica del verbale della commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia.

[...]
 20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, alinea, che per l'anno scolastico 2013-2014 non sia proficuamente utilizzabile a seguito dell'espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), può essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del presente decreto.



previste per le amministrazioni di destinazione"), salva solo l'eccezione prevista dall'art. 14 comma 20 bis:

- la scelta del legislatore di eliminare la dispensa, lasciando al personale della scuola due sole alternative (il passaggio alla qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero "in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico") è stata infine ribadita dal d.l. 104/2013¹² (anche per i lavoratori dichiarati idonei in epoca precedente,

¹² D.L. 12 settembre 2013 n. 104 convertito, con modificazioni, in Legge 8 novembre 2013 n. 128 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

Art. 15 (Personale scolastico)

[-]

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

1) il comma 13 è abrogato;

2) al primo periodo del comma 13, le parole "dei commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 14";

3) al secondo periodo del comma 15, le parole "dai predetti commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dal predetto comma 14";

b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è abrogato.

5. Ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche [operanti presso le aziende sanitarie locali] sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale.

6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente idoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro trenta giorni dalla dichiarazione di idoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015/2016, tale personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.

7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del presente decreto è già stato dichiarato permanentemente idoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti integrate secondo le previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione dell'inidoneità. In esito a detta visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione docente. Al personale per il quale è confermata la precedente dichiarazione di inidoneità si applica il comma 6 [del presente articolo]. In tal caso i 30 giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di conferma della inidoneità. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l'applicazione del comma 6.



naturalmente purchè non avessero già chiesto la dispensa nel vigore della precedente normativa).

- 2.2. Nel caso in esame la sig. _____ - dichiarata "inabile permanentemente al servizio d'istituto in modo relativo" e "idonea a compiti paradiattici e/o di natura amministrativa" dalla Commissione Medica di Verifica di Trieste con verbale n.978 del 29/3/2012 (doc.4 del fascicolo di parte ricorrente in primo grado) - ha chiesto la dispensa con istanza depositata presso _____ il 3 maggio 2012 (doc.5) e pertanto quando era ancora in vigore la disciplina legale e contrattuale che consentiva al personale docente di optare per questa alternativa (piuttosto che per l'utilizzazione in altri compiti o per la mobilità, quest'ultima peraltro neppure disposta, nel caso in esame, dall'Amministrazione interessata e quindi estranea alla vicenda oggetto di causa).

- 2.3. La decisione del Tribunale di Udine va quindi condivisa anche nella parte in cui ha affermato il diritto della ricorrente alla dispensa e ne ha pertanto disposto la riammissione in servizio, per effetto della illegittimità del licenziamento, allo scopo di essere dispensata dal servizio per ragioni di salute.

★ ★ ★

3. L'appellata _____ ha a sua volta impugnato, in via incidentale, la sentenza di primo grado, lamentando che il Tribunale non si sia pronunciato sulla sua domanda di dichiarazione di nullità del decreto di decadenza (e più esattamente di quello notificatole nei primi giorni del 2013, richiamato a pag. 11 dell'atto di appello) in quanto falso.

- 3.1. Sul punto si deve osservare che, in effetti, l'originale del decreto n.173 prot. n.0005109/1 di data 20/9/2012, notificato alla _____ a mezzo dei Messaggi Comunali del Comune _____ il 4/10/2012 con atto n.55/12 del Registro Notifiche (allegato come doc.21 al ricorso di primo grado) differisce dal decreto, avente stesso numero e data, esibito dalla difesa della _____ all'udienza del 14/1/2013 (stando a quanto risulta dal relativo verbale) e



poi prodotto in allegato alla memoria integrativa autorizzata del 30 aprile 2013 come doc.n.23, unitamente alla nota di trasmissione prot.n.0007031/2 del 20/12/2012 e alla copia della busta della raccomandata 14748971404-3, nel senso che il primo documento contiene una frase¹³ che nel secondo manca (mentre sul secondo vi è il timbro con la registrazione, che nel primo non compare).

3.2. Sembra quindi che l' _____ abbia formato due originali, contenenti la differenza sopra evidenziata, uno dei quali notificato alla _____ tramite i Messi Comunali il 4/10/2012 e l'altro inviato alla registrazione (e poi trasmesso alla _____, dopo tale adempimento, avvenuto il 13/12/2012, per mezzo di lettera raccomandata del 27/12/2012).

3.3. Non sembra però che l'uno o l'altro dei due documenti prodotti dalla _____ configuri un falso: né ideologico (perché, seguendo il dettato dell'art. 479 c.p., in nessuno dei due il Dirigente Scolastico ha attestato falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, o ha omesso o alterato dichiarazioni da lui ricevute, o comunque ha attestato falsamente fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità), né materiale ex art.476 c.p. (poiché entrambi i documenti provengono pacificamente dal Dirigente Scolastico del _____; non risulta in alcun modo che il secondo sia frutto di un'alterazione del primo, o viceversa).

3.3. In ogni caso la _____ non ha alcuna possibilità di, né interesse a, ottenere in questa sede l'accertamento della (presunta) falsità del documento da lei ricevuto a gennaio 2013; sul punto si deve infatti osservare:

- innanzitutto che il decreto con cui è stata dichiarata la decadenza della _____ dall'impiego, al di là di essere stato emesso dall'Amministrazione "con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro" (come recita

¹³ qui testualmente riprodotta: "VISTO l'ulteriore decreto di assenza d'ufficio prot.n.0004425 del 18/05/2012 con il quale viene decretata la riduzione degli assegni al 90% per raggiungimento limite assenze previsti dal CCNI, (ad oggi, ancora in attesa di registrazione da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato)"



l'art.5 comma 2 del d.lgs.165/2001), è in ogni caso un atto pubblico e quindi avrebbe dovuto essere contestato con lo strumento della querela di falso ai sensi degli artt.2700 c.c. e 221 e ss. c.p.c.;

- in secondo luogo che la [redacted] ha impugnato, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il decreto da lei dimesso come documento n.21, il quale, essendo un atto unilaterale recettizio, ha prodotto i suoi effetti (salva la successiva dichiarazione di illegittimità da parte del Giudice) con la notifica avvenuta il 4 ottobre 2010, per cui il successivo documento ricevuto dalla [redacted] agli inizi di gennaio 2013 è estraneo alla materia del contendere (anche perchè sembra costituire - più che una nuova dichiarazione di decadenza, del tutto inutile o superflua - una semplice comunicazione dell'avvenuta registrazione dell'atto);

- ancora, che un atto falso è, per sua natura, inesistente e improduttivo di effetti, per cui non ha alcuna utilità chiedere che sia dichiarato nullo (essendo la nullità un vizio che presuppone comunque la giuridica esistenza del negozio cui il vizio inerisce);

- e infine, nel merito, che la presenza o meno della frase che differenzia i due documenti in esame non ha alcun rilievo, sul piano giuridico, ai fini della decisione della controversia, nel senso che non incide (in positivo o in negativo) né sulla validità della dichiarazione di decadenza (giudicata illegittima perchè non preceduta da un rituale procedimento disciplinare, pacificamente mancato) né sul diritto della lavoratrice alla dispensa dal servizio.

3.4. L'appello incidentale va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire.

* * *

4. Considerata la reciproca soccombenza, la complessità della materia trattata, e la mancanza di precedenti giurisprudenziali specifici in materia di dispensa dal servizio, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del grado.




P.Q.M.

la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
respinge l'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca e dall' , contro la sentenza del Tribunale di
Udine n.159/2014 di data 24/4/2014; dichiara inammissibile l'appello incidentale
proposto da , compensa interamente fra le parti le spese di questo
grado del giudizio; dà atto della sussistenza in capo all'appellante incidentale dei
presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.


Trieste, 23/4/2015.

Il Giudice Estensore
(dott. Lucio Benvegnù)




Il Presidente

(dott. Mario Pellegrini)



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 22 LUG. 2015

Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone

